

LA LETTERA ORBA E LA TESTIMONIANZA CONTAMINATA
NELLA REPUBBLICA DI VENEZIA E NEI REGIMI SUCCESSIVI*Laura AMATO*Università degli Studi di Padova, Via 8 Febbraio 1848, 2, 35122 Padova, Italia
e-mail: lamato@hotmail.it**SINTESI**

L'importanza dell'affidabilità della prova testimoniale è cruciale considerando il suo ruolo di prova chiave all'interno del processo, storicamente soltanto seconda alla prova regina. La testimonianza dovrebbe avere un valore oggettivo ed essere al di sopra delle parti, spesso però si insidiano dei meccanismi e degli elementi che ne guastano queste sue qualità teoriche, corrompendola e rendendola più vicina a degli interessi di parte e soggettivi. Questo studio si concentra sul ruolo svolto dall'istituto della denuncia anonima nella Serenissima e nel Lombardo-Veneto, e, come, data la sua natura estremamente soggettiva, essa abbia giocato nel corrompere e inquinare la prova testimoniale e del perché nonostante la pericolosità dell'utilizzo di questo tipo di denunce, sia stato utile e necessario ricorrere ad esse da parte delle autorità.

Parole chiave: testimonianza, denuncia anonima, prova, Codice Penale, processo penale, oggettività, soggettività

THE LETTERA ORBA AND CONTAMINATED TESTIMONY
IN THE REPUBLIC OF VENICE AND IN THE FOLLOWING REGIMES**ABSTRACT**

The importance of the reliability of testimony is crucial to the trial system considering its role and reputation as a one of the most important piece of evidence, historically considered to be second only to the evidence of confession. A testimony should have an objective value and to be above the parties, but often certain mechanisms and elements would come out and ruin its theoretical qualities, corrupting it and making it closer to the subjective interests of the parties involved in the trial. This study focuses on the institute of anonymous denunciation, in the Republic of Venice and in the following Austrian period in Lombardy and Veneto, and the role it played, considering its complete subjective nature, in corrupting and polluting the evidence proof of testimony and why, in spite of the risks that could rise through the use of these denunciations, it had been seen as useful and necessary for the authorities of the time to resort to it.

Key words: testimony, anonymous denunciations, evidence, Penal Code, criminal trial, objectivity, subjectivity

Per comprendere fino in fondo il ruolo giocato dalla denuncia anonima quale potenziale contaminatrice della prova testimoniale¹, una questione questa problematica, e non facilmente risolvibile, poiché le denunce anonime e segrete sono da sempre state utilizzate dagli organi giudiziari e politici², si deve innanzitutto considerare i diversi contesti, socio-politico-istituzionali, analizzati in questo studio. Innanzi tutto si considera il sistema politico repubblicano della Serenissima, uno stato organizzato su un modello che può essere definito orizzontale, fatto di cariche elettive e di deleghe³. Un contesto, quello della Serenissima, in cui la lettera orba⁴ divenne un essenziale mezzo per amministrare la giustizia con la collaborazione di tutta la società, il cui uso venne in qualche modo incentivato fino alla fine della Repubblica nel 1797. Si osserva poi, nella fase successiva alla Caduta, nei regimi di dominazione austriaca, quando in presenza di codici organici e forze di polizia ufficiali, come la denuncia anonima venne ad assumere un peso diverso. In questo caso si ha a che fare con un sistema verticistico gerarchico, dove a livello teorico la partecipazione dal basso è scoraggiata, ma in realtà si nota come il pragmatismo e le esigenze di governo resero necessarie queste forme di collaborazione.

Iniziamo con una premessa fondamentale: è importante non lasciarsi andare a tendenze generalizzanti nel considerare la storia della denuncia anonima in Veneto durante il regno Lombardo-Veneto, come un continuum rispetto al periodo veneziano della Repubblica, poiché, cambiando il modo di amministrare la giustizia, le forme di stato e soprattutto le finalità e gli obbiettivi che il potere politico aveva nei confronti della giustizia, mutarono anche il modo e l'uso che le autorità fecero della denuncia anonima. La cesura è evidente e va sottolineata, tuttavia è interessante notare l'importanza di questo strumento e il suo rapporto con la testimonianza in questi diversi contesti, nonché la sua continuità. E, ancora, si può osservare, come, in questi ambiti diversi, le autorità si siano poste il problema dell'utilizzo di un tale strumento così implosivo, ma utile, specialmente nella sua pericolosa facoltà corruttiva della testimonianza. Si cercò infatti, di mettere in atto tutta una serie di meccanismi e sistemi precauzionali per delimitare e arginare gli effetti collaterali di un sistema giustizia che, pronto a scendere a compromessi sulle garanzie nei confronti l'imputato, si basava su un utilizzo così pedissequo delle denunce segrete e anonime⁵.

Per entrare nel vivo della questione, consideriamo alcuni esempi esplicativi del periodo repubblicano della Serenissima. Con il decreto sugli Esecutori contro la bestemmia del 30 agosto 1542, Il consiglio dei X delibera per questa magistratura che, per eliminare

1 Ovvero, la confessione al riguardo si veda l'interessante lavoro di Marchetti del 1994.

2 "Delatores genus hominum publico exitio repertum, et poenis quidem numquam satis coercitum, per praemia eliciebantur" Tacito, *Annales*, nell'edizione di Arici, 1983.

3 Per una definizione precisa dei sistemi di governo e delle finalità della giustizia da parte del potere politico, si vedano le teorie e gli schemi proposti da Damaška, 1991.

4 Lettera orba è uno dei nomi più comuni con cui venivano chiamate le denunce anonime durante la Serenissima. In questo saggio il termine verrà usato anche in riferimento ai regimi successivi alla caduta della Repubblica di Venezia.

5 Ricordiamo il *j'accuse* del Beccaria alle denunce segrete. Al riguardo si veda la versione del capitolo XV dei Delitti e delle pene pubblicata dalla Garzanti nel 2000.

la pratica della bestemmia, nelle città si potessero accettare denunce senza firma che menzionassero tre testimoni per provare l'accusa (ASV, Consiglio dei dieci, comuni, reg. 15, c. 56v).

Si osserva però, come nel corso dei due secoli e mezzo successivi, nonostante la legge non lo prevedesse, le lettere orbe furono utilizzate dagli esecutori contro la bestemmia per tutta una serie di reati per i quali non erano state inizialmente previste⁶. L'esempio della magistratura degli Esecutori contro la Bestemmia, è sintomatico della confusione normativa che investì tutte le magistrature veneziane, e, più in generale, l'intera classe dirigente patrizia, riguardo la materia delle denunce anonime. Rileva infatti Paolo Preto che "Tra gli inizi del Cinquecento e la metà del Seicento, il sistema delle denunce segrete, di fatto comunemente accettato nella prassi giudiziaria e politica della Repubblica, è oggetto di continui interventi legislativi." (Preto, 2003, 47) Da un lato vi erano esigenze di tutela della casta e di tutta la cittadinanza, dall'altra il pragmatismo e la ragione di stato che richiedevano l'utilizzo delle lettere orbe sia per la normale amministrazione della giustizia, che nei casi realmente nocivi allo Serenissima come i tradimenti e le congiure. Preto osserva come "L'imprescindibile esigenza della sicurezza della Repubblica fa pendere, tra Cinquecento e Seicento, l'ago della bilancia a favore dell'accettazione, con poche riserve, delle denunce segrete anche non sottoscritte, in materia di stato; ben presto il concetto di materia di stato subisce un allargamento a tutta la sfera della morale pubblica e comprende quindi vari di tipi di reato (quali la sodomia, bestemmia, corruzione, concussione, broglio, malgoverno, falsa monetazione, prostituzione) non strettamente connessi alla sicurezza della Repubblica." (Preto, 2003, 47)

Durante gli anni Trenta e Quaranta del Seicento, Venezia risolverà una serie di casi singoli con deroghe alle leggi vigenti all'epoca, che fecero da predecessore alla normativa definitiva delle lettere orbe, che sarebbe avvenuta poco dopo (Preto, 2003, 51). Il 2 maggio 1647 il Consiglio dei X delibera che una denuncia segreta senza firma per essere accettata doveva veramente contenere materie di notevole importanza, come quelle di stato. E, affinché venisse dichiarata materia di stato, la denuncia doveva venire "in caso di prudenza ballottata cinque volte nello stesso giorno, sicché ne segua subito la deliberazione" (ASV, Consiglio dei dieci, comuni, reg. 97, c. 41r; ASC, Miscellanea codici, reg. 48, capitolare cc. 25v–26r).

Il concetto di reato inerente a materia di stato, divenne altresì molto flessibile e arrivò, nel corso del tempo, a comprendere una serie di reati che evidentemente non erano strettamente legati alla sicurezza e gli affari dello stato. Le lettere orbe, dunque, furono utilizzate per i reati più vari per tutta la durata della Serenissima e, nel corso del XVII secolo aumentarono le bocche di pietra dall'aspetto severo e solenne con teste leonine e di grifone, dove collocare i foglietti anonimi di denuncia su tutto il territorio della Serenissima, sia nella Dominante e nel Dogado, che nei territori da Mar e da Terra⁷.

6 Ma si chiariva che "in tal caso la denuncia non si intendeva essere provata senza la menzione di tre testimoni, e che potendo occorrere che tra essi il proprio accusador se habbi a notar per testimonio" (Preto, 2003, 47).

7 Restano, ahimè, poche epigrafi rimaste, superstiti sopravvissute alla distruzione avvenuta durante la fase democratica a Venezia, che sono state tutte fotografate da Paolo Preto.

Il problema è che, spesso, la denuncia anonima risultava essere cruciale se non come base del processo, quantomeno per allertare le autorità circa il clima pubblico e fare partire le indagini preliminari e la raccolta di informazioni anche tramite confidenti (che sondavano il consenso sociale dal basso). Si cercava di utilizzare al meglio questo istituto così insidioso, mettendo in moto alcuni elementi di filtro per aggirare il problema della completa soggettività e interesse di parte e la natura di corruttrice della denuncia. Come è stato già accennato, si richiedeva, ad esempio, nel periodo della Serenissima un certo numero di testimoni (generalmente tre) e tra essi spesso poteva trovarsi l'accusatore anonimo. L'effettiva credibilità della denuncia anonima però veniva messa in discussione da un altro fattore, ovvero il linguaggio presente nelle lettere che tendeva ad essere molto enfatico e colorito nella descrizione della persona accusata e nei fatti riportati. Il profilo psicologico che emerge dalle righe delle anonime merita considerazioni più profonde e sarà oggetto di ulteriori miei lavori, ma in questo contesto è sufficiente sottolineare come l'asprezza e la durezza dei toni delle lettere orbe, e la loro esagerata descrizione degli eventi, benché comprensibili per il soggetto accusatore che cercava di rendere ancora più necessaria la sua accusa, creava dei seri problemi di legittimità da parte delle autorità che dovevano di volta in volta vagliare e considerare se le accuse potessero essere credibili, quando fossero state ripulite da tutti i fronzoli e i toni esasperati del caso, e valutare se potevano essere utilizzate anche solo in modo parziale. Dunque, il rischio che le accuse fossero almeno in parte caluniose, e sicuramente esagerate, era una possibilità che le autorità e gli organi giudicanti dovevano sempre tenere ben presente⁸.

Per contrastare il problema delle finte denunce da parte di coloro che, con la prospettiva di ottenere un facile guadagno “riempiono la cassella degli esecutori contro la bestemmia e le bocche di pietra di così tante denunce false o vaghe” (Preto, 2003, 50), gli Esecutori contro la bestemmia predispongono, a partire da metà del Seicento, di un inquisizione *ex officio* per arrivare “alla verità delle colpe senza dubbio che possano essere contaminate le deposizioni de' testimoni, come può accadere ne' processi formati sopra denuntie secrete” (Preto, 2003, 49). Ecco emergere chiaramente la preoccupazione delle magistrature che le calunnie e gli interessi soggettivi potessero contaminare la bontà e il valore della testimonianza. Si ricordi il fatto che una denuncia anonima, per sua natura e struttura, sia per sé un istituto soggettivo e non può essere altrimenti poiché l'accusatore è spinto da un interesse di parte e l'accusa è completamente filtrata e finalizzata affinché il suo interesse prevalga. Questo è ancora più evidente dal momento in cui è previsto e vi è la possibilità per il denunciante di diventare testimone. La soggettività di parte si trasferisce necessariamente all'interno del processo, rischiando così di corrompere e manipolare la validità e l'oggettività della prova testimoniale. Le autorità ufficiali affrontarono questo problema di volta in volta, a seconda della circostanza pragmatica del caso specifico e dell'esigenza del momento. Ad ogni modo la diffidenza di fondo nel ricorrere

8 Interessanti sono le richieste che provengono alle magistrature da parte di presunte vittime di accuse anonime false che richiedono di indagare e di risalire all'autore e di sanzionarlo. È il caso di Giò Batta Sanfermo e suo figlio che da Brescia richiedono agli Inquisitori di Stato di indagare circa una denuncia anonima nei loro confronti sostenendo che fosse calunniosa (ASV, Inquisitori di stato, b. 642).

a questo istituto da parte delle autorità, emerge per tutto l'arco di tempo analizzato per questo studio e sarà una caratteristica costante che accompagnerà l'utilizzo delle denunce anonime. Il problema fondamentale legato alla loro attendibilità era quello del lucro e del guadagno personale dell'accusatore che poteva essere di vario tipo. Durante la Serenissima poteva essere estremamente remunerativo per una persona denunciare poiché i premi monetari o di altro tipo erano notevoli. Ad esempio, vi era la possibilità di ottenere una o più *voci liberar bandito*, e, perché no, gli accusatori potevano essere spinti da motivi di vendetta o rancore personale⁹. Il pericolo della calunnia era onnipresente. Infatti, il 13 agosto 1635, si rilevò che nelle *casselle* “per permuta e baratto delle ballotte e per bravi” venivano inserite lettere false e caluniose¹⁰.

Nel giugno 1621 il Consiglio dei X ritenne fasulla la lettera orba nei confronti di Angelo Giustinian e ordinò che fosse archiviata e di indagare per risalire agli autori. Pochi anni dopo, il 7 agosto 1635 i Provveditori contro la Sanità richiesero l'arresto di Pasqualin Maffei per una falsa denuncia segreta nei confronti di certi funzionari. Maffei non era l'autore della denuncia, che era stata scritta da altri, ma si era fatto appuntare tra i testi (Preto, 2003, 51).

La calunnia non solo creava problemi legati alle conseguenze dirette per gli eventuali accusati e alle risorse impiegate per seguire e investigare circa un presunto malfatto, ma rischiava di screditare anche il valore e la reputazione della prova della testimonianza che si basava, in casi come questi, su fatti parzialmente o totalmente fasulli.

Le false accuse che potevano infiltrarsi nei riti processuali rischiavano di disonorare tutto il sistema di amministrazione della giustizia dei governi. Era necessario prendere serie precauzioni e sanzionare in modo duro ed efficace i calunniatori. Consideriamo questa problematica con un esempio tratto dal periodo di dominazione austriaca, successivo alla Repubblica. Nel 1801 veniva arrestato un delatore che, sia dal carcere e dopo il suo rilascio, si era offerto volontario come infiltrato per fornire informazioni contro Giacomo Buffetti, accusato di avere creato un circolo giacobino a Venezia. Le informazioni riportate dal delatore, a seguito delle indagini, risultarono essere inverificabili e sospette e, conseguentemente, egli venne condannato per calunnia (ASV, Direzione generale di polizia, b. 20). D'altronde il Codice penale universale austriaco del 1803 in vigore in Lombardia e Veneto durante la seconda dominazione austriaca, nella prima parte relativa ai delitti, al capo XXVI chiarisce molto bene l'atteggiamento punitivo e severo del governo di Vienna nei confronti del reato di calunnia. Al § 188, infatti, esplicita che “chi per un delitto inventato denuncia qualcuno alla magistratura, o in tal modo lo incolpa, che la sua imputazione possa servir di motivo ad intraprendere la regolare inquisizione, od almeno a far indagini contro l'imputato, si fa reo del delitto di calunnia.” Il §189 specifica la pena “La pena ordinaria della calunnia è del duro carcere da uno a cinque anni; è però da estendersi

9 Il fenomeno è affrontato in maniera efficace da Claudio Povolo nel suo volume del 1997.

10 Il Consiglio dei X decide quindi che “soltanto le denunce che riguardano strettamente queste materie debbano essere accettate, altrimenti le altre devono essere stracciate e bruciate. Fanno eccezione ovviamente le materie estremamente rilevanti, quali quelle di materia di stato o ritenute d'importanza straordinaria” (ASV, Consiglio dei dieci, comuni, reg. 85, cc. 165v–166v; ASV, Miscellanea codici, reg. 48, capitolare, cc. 25v–26r).

fino a dieci anni, se a) il calunniatore ha usata una singolar malizia per rendere credibile l'imputazione; se b) l'incolpato fu esposto ad un grave pericolo, o se c) il calunniatore è un servente dell'incolpato, un famigliare coabitante con lui, od una persona ad esso lui soggetta, ovvero se un impiegato commette la calunnia in cose del suo ufficio.”

Dunque, qual è il rapporto tra i testi e il denunciante nelle fasi successive alla Caduta? E quanto è importante la reputazione e la morale del teste e l'attendibilità delle denunce anonime?

Nei Regimi successivi alla Serenissima i testimoni non vengono sempre menzionati in modo esplicito dalla lettera anonima come accadeva durante la Repubblica e parrebbe logico che, quantomeno a livello formale, si dovesse rifiutare l'utilizzo di un istituto considerato retaggio di un sistema di giustizia antico e ingiusto. La lettera orba, durante la Serenissima, ha un valore e un peso molto preciso e per questo il suo utilizzo segue un iter procedurale particolare sia nella fase pre-processuale, nella *notitia criminis*, durante l'indagine e il vaglio dei testimoni, sia durante il processo, dove, come abbiamo spiegato, poteva trovarsi il denunciante in forma anonima. Osservando le carte d'archivio del periodo austriaco, si osserva che anche le autorità austriache prestassero molta attenzione alle informazioni che emergevano nelle lettere di denuncia anonima. Questo si pone, almeno sul piano delle garanzie, come ambiguo, poiché le denunce anonime, come altri istituti di antichi regimi, erano state fortemente criticate dagli intellettuali e i giuristi di fine XVIII, considerate come un'eredità di un sistema non garantista, confusionario e tirannico che veniva rigettato dai codici ottocenteschi¹¹.

Anche nel periodo austriaco le denunce vengono vagliate in modo puntiglioso dalle autorità che, di volta in volta, considerano se la lettera possa essere presa in considerazione. Le indagini preliminari, ad ogni modo, vengono condotte anche sulla base di denunce considerate con scetticismo e quello che emerge viene riportato minuziosamente e commentato prima di decidere se andare avanti con la fase successiva. Nella prima parte del Codice penale austriaco, la denuncia anonima viene contemplata tra gli indizi vicini, ovvero tra “quegl'indizi che da soli bastano per arrivare alla legale imputazione” come esplicitato nella sezione seconda del Codice dei delitti relativa a legale processo¹² e chiarisce nel § 266 la modalità di accettazione di denunce fatte a voce, mentre il § 267 è relativo a quelle anonime¹³. Già il Capo II *dell'investigazione del delitto e del legale riconoscimento del fatto*, al § 226 chiarisce l'obbligatorietà del giudizio criminale all'investigazione del delitto dal momento che “si venga a conoscenza di un delitto commesso nel suo distretto, anche tramite

11 Si rileva però come, il Codice Universale Austriaco del 1803 si pone, sul piano sostanziale a pratico, in continuità con il Codice Penale di Giuseppe II. Riguardo al contesto culturale e politico e l'influenza dell'illuminismo giuridico sulla stesura del Codice del 1803 si vedano i saggi di Cattaneo, 2001; Tshigg, 2001; Dezza, 2001; Cavanna, 2001.

12 Si tratta del capo III § 262.

13 §266 “Affinché una denuncia fatta in voce, ovvero in iscritto, ove trovasi nominato il denunziante, formar possa un legale indizio contro qualcuno, è necessario, che sia accompagnata da circostanze, che abbiano relazione coll'autore del fatto”. §267 “Sopra una denuncia anonima, o sottoscritta da un ignoto, che non siansi potuto rinvenire, non si può procedere contro chicchessia. Ma se tale denuncia contiene indizj, che già bastano da sé a render legale l'imputazione, e questi coll'investigazione del fatto siansi verificati, si può in forza di tal imputazione procedere contro quello, che nell'anonima denuncia n'è indicato autore.”

una vociferazione”¹⁴. La validità della vociferazione è esplicitata nel § 227¹⁵, mentre il § 231 prevede la possibilità di indagare le circostanze esposte nella denuncia anonima “Nondimeno anche sulle tracce d’una denuncia anonima, qualora contenga precise circostanze atte a rendere credibile il delitto, si può procedere a verificare le circostanze medesime”.

Nella parte Seconda del Codice che tratta delle gravi trasgressioni di polizia, il capo II *relativo all’investigazione delle gravi trasgressioni di polizia, e del riconoscimento del fatto*, chiarisce la competenza della magistratura ad esercitare la sua giurisdizione “quando la magistratura politica colla vociferazione, colla denuncia, o colla propria scoperta ha congettura, o di notizia, di grave trasgressione di polizia”. Il § 294 chiarisce che “anche pervenuta una semplice vociferazione, deve seguirne le tracce sino alla prima origine”. Il § 296 fa il punto sulle denunce che “possono essere fatte sia voce che per iscritto il denunciante non deve rimanere occulto alla magistratura [...] il denunciante può domandare che non sia palesato il suo nome tranne dai casi del § 234 e § 235”. E il § 297 tratta le denunce anonime “nel caso di denunce anonime, o, ciò che è lo stesso, fatte sotto un nome sconosciuto si può bensì aver riguardo alle addotte circostanze di fatto, ma non si può procedere contro l’autore indicato in simili denunce, se non quando il riconoscimento delle circostanze medesimi lo indichi come tale”.

È nella fase investigativa quindi che si sonda e si valuta l’attendibilità della denuncia e si cerca di reperire i testi, per questo si devono trovare una serie di soluzioni per verificare la validità della denuncia. È ancora nelle carte d’archivio del periodo austriaco che si trovano spesso richieste di perizie calligrafiche che svelano numerose accuse false¹⁶. Si consideri inoltre il problema sulla legittimità delle circostanze riportate dalla denuncia, come anche quella dei testimoni menzionati. Fondamentale, dunque, risulta essere la reputazione e la considerazione di cui gode in generale il teste, affinché la sua testimonianza possa essere considerata attendibile. Le richieste di verifica da parte delle autorità erano quindi sempre puntuali con approfondite indagini per risalire a una descrizione accurata di tutti gli elementi caratteriali e morali sia del potenziale imputato, che delle persone coinvolte nelle vicende processuali e anche dei testimoni. Essi dovevano essere per l’apunto di “carattere irreprensibile”. Emerge quindi un altro elemento che va ben messo in evidenza: quello della reputazione del testimone, possibilmente un uomo di fede, o che, comunque, godesse di una buona reputazione all’interno del milieu di appartenenza.

Durante la Serenissima, il 16 giugno 1632 il Consiglio dei X richiede, come requisito affinché le denunce segrete in materia di scambio e vendita di voti siano accettate, oltre

14 §226 “il giudizio criminale è tenuto d’esercitare la sua giurisdizione al momento, che o scopre egli stesso, o gli viene notizia col mezzo d’una vociferazione, d’una denuncia, od in altro qualunque modo, d’essersi del suo distretto commesso un delitto.”

15 “Qualunque vociferazione si propaga colla comunicazione; ha perciò sempre qualche causa, ed è un qualche primo autore. Quindi il giudizio criminale è in dovere di farsene rendere conto da quelli, col mezzo de’ quali la vociferazione è a lui pervenuta, di seguirne le tracce di bocca a bocca fino alla prima sua origine, e di assicurarsi per quant’è possibile, se abbia essa, o no, qualche fondamento.”

16 ASV, Direzione generale di polizia, b. 42 “quale fu la sorpresa di Antonio Runo, allorché venne a rilevare che in nome di lui vi fosse un ricuso contro un arciprete, anche in nome di un suo collega in quale non sa scrivere”.

ai tre testimoni, che “essi siano degni di fede” (ASV, Miscellanea codici, reg. 48, 16 giugno 1632). Nel periodo austriaco nel processo contro Abraham Finti a Venezia del 1833, si specifica, per quanto riguarda le gravi trasgressioni di polizia, al capo IV delle prove legali al § 368, che “è chiaramente stabilito che quando non vi è rimasta traccia alcuna, è necessario che due testimoni depongano le medesime circostanze e siano uguali” (ASV, Direzione generale di polizia, b. 1045).

Evidentemente si sta cercando di stabilire un criterio di oggettività in contesti in cui l’opinione e la percezione personale potevano modificare e influenzare notevolmente la narrazione dei fatti. Il § 320 e) richiede inoltre che i testi siano necessariamente di buona fama¹⁷, e il §366 stabilisce i requisiti per la credibilità del testimone e il § 367 i requisiti per la deposizione¹⁸.

Dalle fonti di archivio austriaco emergono importanti commenti sull’attendibilità o meno della denuncia e se sia il caso o no di proseguire con la fase processuale, in particolare poiché molte denunce coinvolgevano funzionari dell’impero, i quali, essendo parte di un sistema di potere verticistico, rappresentavano direttamente le autorità superiori, il governo e, infine, lo stesso Imperatore. Quindi spesso si tendeva a tutelare la casta e gli apparati di governo e di preservarli dal pubblico clamore cui un processo avrebbe dato luogo¹⁹. Per questo motivo, le autorità cercarono di risalire al probabile autore della denuncia anonima, sia per mettere in atto un’ulteriore forma di controllo, per sondare il livello di consenso e fedeltà nei confronti del governo, che per disincentivare denunce false tramite sanzioni e punizioni esemplari e severe. Il controllo sociale messo in atto non riguardava soltanto il popolo, ma coinvolgeva anche gli stessi organi di governo, poiché, come menzionato, le accuse riguardavano spesso proprio i funzionari dello stato, in genere i livelli più bassi dell’apparato, quelli con cui la popolazione aveva normalmente a che fare. Tramite le denunce si riusciva a capire se e quanto un funzionario fosse rispettato e il consenso di cui godeva, nonché la sua reputazione. Le informazioni raccolte nelle denunce anonime nei confronti dei funzionari, anche qualora si decidesse di non andare a processo, venivano comunque registrate e conservate e riutilizzate in un secondo periodo nel caso di bisogno (Rossetto, 2013, 181–188).

Vi era però, da parte del governo austriaco, una certa diffidenza nell’utilizzare le denunce anonime all’interno del processo. La cultura illuminista del garantismo procedurale e processuale esercitò una certa influenza sui Codici ottocenteschi, anche quelli di

17 Inoltre il § 320 e) chiarisce come: “Nei casi di denunce provenienti da persone di cattiva fama, o affatto sconosciute si osserva quanto è prescritto dal § 297 riguardo alle denunce anonime.” Il § 369 aggiunge che “potersi formare la prima condizione, quando il fatto sia legalmente stabilito, e l’imputato non è in grado di dare alcuna spiegazione giustificante sopra una delle circostanze enunciate nell’accusa che sta a suo carico”.

18 §366“Per la credibilità d’ogni testimonio è necessario, a)che abbia compiuto i diciotto anni; b) che non sia riconosciuto reo di un delitto, ovvero, che sottoposto per delitto ad inquisizione, non sia stato dimesso solamente per difetto di prove; c) che non viva in inimicizia coll’imputato; d) che non abbia da attendere alcun vantaggio dalla condanna dell’inquisito, od alcun danno dalla sua assoluzione.”

19 Un interessante lavoro che approfondisce il ruolo dei funzionari è quello di Filippo Rossi (2013) sul cattivo funzionario austriaco.

inizio secolo²⁰. Progressivamente si ricorse sempre di più alla testimonianza indiretta²¹, come anche alle informazioni confidenziali che divennero il mezzo potenziale per introdurre all'interno del processo il giudizio e le dichiarazioni extra-processuali, ma di natura testimoniali²².

Si assiste dunque ad un passaggio fondamentale tra la Serenissima e i regimi successivi, una differenza che va oltremodo rimarcata, le denunce anonime perdono il loro valore probatorio, diventano degli indizi, anche se indizi considerati vicini nel Codice austriaco e, quindi, gerarchicamente superiori rispetto a quelli remoti, restano però, almeno sul piano formale e teorico, al di fuori del processo vero e proprio. Gli informatori e le *anonime* saranno quindi fondamentali per reprimere crimini e reperire informazioni circa lo spirito pubblico, ma la tendenza sarà quella a non farli rientrare più nel processo tramite la testimonianza come avveniva durante la Serenissima. Al loro posto i testimoni *de relato*, invece, depongono su circostanze che sono state loro riportate da terze persone.

Consideriamo un altro aspetto rilevante. Siamo partiti dal principio come, in antitesi alla testimonianza, la denuncia anonima per sua natura e struttura, sia un istituto completamente soggettivo, l'accusatore è spinto da interessi di parte e l'accusa è filtrata e finalizzata affinché il suo interesse soggettivo prevalga. Per questo motivo, è stato messo in evidenza che, poiché la lettera orba era essenziale al sistema di implementazione della giustizia veneziana, come anche lo era ai regimi successivi alla Caduta, le autorità e le magistrature affrontarono la spinosa questione della sua attendibilità di volta in volta, con estremo pragmatismo e cautela prima di decidere se utilizzare le denunce anonime o meno.

Tutto questo pone un quesito fondamentale che ci fa riflettere su quel caposaldo teorico di oggettività e di obiettività che la testimonianza ha tradizionalmente assunto in sé. Abbiamo infatti visto come vi siano elementi che potenzialmente possono guastare questa sua qualità di oggettività e, tramite esempi tratti da carte di archivio dei regimi diversi, abbiamo analizzato come il problema della natura corruttrice della denuncia anonima sia stato affrontato e considerato urgente da parte delle autorità. La questione sulla sua oggettività/soggettività però risulta però essere complessa e difficilmente inquadrabile e definibile. Il valore di una testimonianza dipende molto dal contesto in cui essa si forma: ad esempio, quando i testi sono menzionati in un denuncia anonima non si può non considerare il punto di vista soggettivo che le cita. La buona fama e accurate indagini, oltre a una serie di meccanismi per tutelare il valore probatorio della testimonianza, sono elementi utili che le autorità possono mettere in atto per preservarne il più possibile il suo valore oggettivo e poterla utilizzare, ma non bastano. Nel caso che le denunce siano frutto di calunnie e di false testimonianze, esse arrivano a ledere non solo il caso specifico e l'imputato, ma tutte la reputazione di cui gode un sistema giustizia agli occhi dei governati. Il problema però non si ferma qui, bisogna andare oltre. Quando richiesto di riportare la sua opinione sul carattere dell'imputato (o accusato) o nella narrazione dei fatti, quand'anche

20 Si rimanda ai saggi già menzionati alla nota 11 del presente saggio.

21 Ovvero la così detta *de relato*, quando si depone cioè su fatti di cui si ha soltanto una conoscenza indiretta.

22 Al riguardo si riveda i riferimenti relativi alle vociferazioni e alle testimonianze indirette già menzionate nel § 226, § 294.

in buona fede, il teste fa entrare nel processo il suo punto di vista e lo sguardo della sua società di appartenenza. Si considera quindi che la testimonianza è, in realtà, un elemento di parte, poiché il punto di vista del testimone contamina il suo racconto e lettura dei fatti, come anche la reputazione di cui gode, che permette o meno alle autorità di mettere più o meno in discussione la sua narrazione dei fatti. La testimonianza è, in realtà, un filtro, uno sguardo soggettivo, poiché il fatto riportato viene narrato e distorto dal testimone. Egli lo interpreta in modo soggettivo, secondo il suo modo di osservare il mondo, seguendo i suoi valori e pregiudizi, e la sua idea di morale che è espressione del contesto sociale e della società di appartenenza.

Concludiamo, come nella premessa, sottolineando nuovamente che non si possa e non si debba generalizzare la storia della denuncia anonima in Veneto. Si deve sempre tenere a mente che si ha a che fare con sistemi di potere politico diverso, organizzazione della società e finalità politiche della giustizia differenti, ma nonostante queste premesse, si può rilevare come un istituto così spigoloso e potenzialmente implosivo e spesso inaffidabile, sia stato ritenuto utile e talvolta fondamentale anche in contesti e regimi diversi. È stato messo in evidenza come le denunce anonime siano state utilizzate durante la Serenissima in tutte le fasi dell'iter processuale, dalla fase delle indagini preliminari, al processo vero e proprio, e che in ogni fase dell'iter assunsero valenze e ruoli diversi, arrivando a diventare vera e propria prova in qualità di testimonianza nel processo. Nei regimi successivi invece, benché estremamente utilizzata, la denuncia anonima, almeno a livello teorico, restò fuori dal processo vero e proprio, ove piuttosto si inserì la testimonianza *de relato*, anch'essa potenzialmente pericolosa e soggettiva. Sia nelle leggi veneziane però, che sotto il governo austriaco, le denunce anonime furono spesso utilizzate, e questo nonostante la loro pericolosità e il loro potenziale ruolo contaminatore della testimonianza, poiché fondamentali e insostituibili per implementare la giustizia e mettere in atto un controllo sociale sia verticale che orizzontale.

LETTERA ORBA IN KONTAMINIRANO PRIČANJE V BENEŠKI REPUBLIKI IN
V KASNEJŠIH REŽIMIH*Laura AMATO*

Univerza v Padovi, Via 8 Febbraio 1848, 2, 35122 Padova, Italija

e-mail: lamato@hotmail.it

POVZETEK

Pričanje je bilo vedno eden od temeljnih stebrov pravnega dokaza, na katerem slo- nita postopek in rezultat postopka. Dejansko so pravni preizkusi neposredno povezani z verodostojnostjo in kakovostjo dejstev, ki izhajajo iz pričevanja. Slednje je tako poleg priznanja glavni dokaz vsakega procesnega sistema.

Verodostojnost in zanesljivost nekega pričevanja sta – poleg kakovosti dejstev, ki jih predstavi priča – nujno povezana s slovesom in mnenjem, ki ju uživa priča v okolju in miljeju družbe, ki ji pripada. Ljudski glas v zvezi z njeno integriteto, še posebej v povezavi z moralo, je bistven za sposobnost ocenjevanja njenih izjav, posebej če upoštevamo, da priče niso neposredno vključene v pravne dogodke, morajo imeti sposobnost pričevanja z verodostojno stvarnostjo in objektivnostjo v zvezi z okoliščinami, o katerih govorijo.

O teh predpostavkah govorimo pri raziskovanju procesnih dokumentov prejšnjih re- žimov. Dejansko v nekaterih primerih lahko pride do dvomov v zvezi z verodostojnostjo in legitimnostjo pričanja. To se je dogajalo še posebej, ko so pristojna tožilstva morala reagirati na osnovi obtožb, ki so izvirala iz pisane anonimne ovadbe in ko so bili med pozvanimi pričami tudi isti obtoževalci ali navedene osebe, ki so se pojavile, ker so bile omenjene v obtožilni letteri orba. Poseben primer je Serenissima, vendar je lahko – če- prav v drugih okoliščinah in na druge načine – mešanja v pravni administraciji med organi oblasti in državljani v obliki sodelovanja od spodaj in uporabe instrumentov, kot je anonimna ovadba, opaziti tudi v kasnejšem lombardsko-beneškem avstrijskem režimu. Očitno se v takšnih primerih pojavi stranski interes, pri čemer sporna vrednost pričanja izniči in pokvari potencialno znanstveno objektivnost in kakovost in izniči vrednost priča- nja in njeno kakovost biti super partes.

Ključne besede: pričanje, anonimna ovadba, dokaz, kazenski zakonik, kazenski postopek, objektivnost, subjektivnost

FONTI E BIBLIOGRAFIA

ASV – Archivio di Stato di Venezia (ASV), Consiglio dei dieci, comuni; Miscellanea codici; Direzione generale di polizia; Inquisitori di stato.

Arici, A. (1983): *Annali di Tacito*. Torino, UTET.

Beccaria, C. (2000): *Dei delitti e delle pene*. Milano, Garzanti.

Cattaneo, M. A. (2001): *Il Codice Penale Austriaco tra illuminismo e ragione*. In: Vinciguerra, S. (ed.): *Codice Penale universale Austriaco (1803)*. Padova, Cedam, XXXIX–XLIX.

Cavanna, A. (2001): *Ragioni del diritto e ragioni del potere nel codice penale austriaco del 1803*. In: Vinciguerra, S. (ed.): *Codice Penale universale Austriaco (1803)*. Padova, Cedam, CCXIX–CCLXV.

Damaška, M. R. (1991): *I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo*. Bologna, il Mulino.

Dezza, E. (2001): *L'impossibile conciliazione. Processo penale, assolutismo e garantismo nel codice asburgico del 1803*. In: Vinciguerra, S. (ed.): *Codice Penale universale Austriaco (1803)*. Padova, Cedam, CLV–CLXXXIII.

Marchetti, P. (1994): *Testi contra se: l'imputato come fonte di prova nel processo penale dell'età moderna*. Milano, Giuffrè.

Povolo, C. (ed.) (1997): *L'intrigo dell'Onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*. Verona, Cierre Edizioni.

Preto, P. (2003): *Persona per hora secreta. Accusa e delazione nella Repubblica di Venezia*. Milano, Il Saggiatore Editore.

Rossetto, L. (2013): *Il commissario distrettuale nel Veneto asburgico*. Bologna, il Mulino.

Rossi, F. (2013): *Il Cattivo Funzionario, fra responsabilità penale, amministrativa e disciplinare nel Regno Lombardo-Veneto*. Milano, Giuffrè Editore.

Tshigg, S. (2001): *La formazione del Codice Penale Austriaco del 1803*. In: Vinciguerra, S. (ed.): *Codice Penale universale Austriaco (1803)*. Padova, Cedam, LI–LXVII.